



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sen. II

Reg. Albo

09-02-2009

Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
(F. Scudato)

[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE II

GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

Annotata al Registro Generale In data <u>9 FEB. 2009</u> n. <u>206</u>	Oggetto: Modifica contratto individuale di lavoro n. 89/2007 dott. Giuseppe Blundo, giornalista capo-redattore, in esecuzione contrattazione collettiva regionale ex art. 127, comma 1, l.r. 2/2002 - Uffici stampa Enti Locali stipulato il 24 ottobre 2007 e contratto integrativo aziendale.
n. <u>22</u> SETTORE II Data <u>14.1.09</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL	CAP	DENOM <u>Somme previste</u> <u>nella spesa capitale di bilancio</u>
FUNZ	SERV	INTERV

IL RAGIONIERE CAPO

[Signature]

L'anno duemilanove..... il giorno 14..... del mese di gennaio....., nell'ufficio del Settore 2°, il Dirigente dott. Michele Busacca ha adottato la seguente determinazione:

VISTA la propria determinazione n. 1120 del 29.5.2007 con la quale è stato stabilito di applicare al dipendente a tempo indeterminato dott. Giuseppe Blundo il contratto nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza attribuendo allo stesso la qualifica ed il trattamento economico di "giornalista caporedattore" con decorrenza 1° marzo 2007;

VISTO il contratto individuale di lavoro subordinato n. 89 stipulato con il suddetto dipendente in data 31.5.2007, in esecuzione della suddetta determinazione nonché in attuazione della legislazione della Regione Siciliana emanata in materia di uffici stampa presso gli enti locali e di dipendenti componenti degli stessi e precisamente:

- art. 58, comma 1, della l.r. 18.5.1996, n.33, come modificato dall'art. 28 della l.r. 5.1.1999, n.4,
- art. 127, commi 1 e 2, della l.r. 26.3.2002, n.2, di recepimento parziale nella regione siciliana della legge n. 150/2000 che, in ambito nazionale, detta la disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che, poco dopo la stipula del suddetto contratto, la Corte Costituzionale con sentenza 5 giugno 2007 – 14 giugno 2007 n. 189 ha censurato la legislazione della Regione Sicilia nella *subiecta* materia dichiarando illegittimi, tra l'altro, l'art. 58, comma 1, della l.r. n.33/96 nella parte in cui prevede che il contratto di lavoro giornalistico si applica anche ai giornalisti che fanno parte degli uffici stampa degli enti locali, e l'art. 127, comma 2, della l.r. n.2/2002 nella parte in cui prevede che ai giornalisti componenti gli uffici stampa già esistenti presso gli enti locali è attribuita la qualifica ed il trattamento contrattuale di capo redattore;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1723 del 25.7.2007, adottata in conseguenza della citata sentenza, che, pur confermando il rapporto di lavoro con il dipendente di cui trattasi ed il relativo contratto individuale n. 89/07 nonché il corrispondente trattamento giuridico ed economico, dispone tuttavia, al punto 3 del dispositivo, la sospensione temporanea di qualsiasi altro emolumento aggiuntivo, derivante da benefici contrattuali previsti dal contratto giornalistico, a quello al momento in godimento al dott. Blundo, e ciò in attesa della normativa specifica che avrebbe colmato il vuoto determinatosi nella legislazione regionale per effetto della predetta sentenza;

ATTESO che la dichiarazione di incostituzionalità della normativa regionale da parte della Consulta si fonda sul fatto che è stato il legislatore regionale ad individuare il trattamento che si deve applicare al personale componente gli uffici stampa degli enti locali siciliani invece di demandare la materia ad una apposita contrattazione collettiva, prevista tra l'altro dall'art. 127, comma 1, della l.r. 2/2002, fra le rappresentanze delle categorie delle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro e dei dipendenti interessati;

PRESO ATTO:

- che in data 24.10.2007 si è ovviato al vuoto normativo venutosi a creare a seguito della censura della Consulta con la sottoscrizione di un accordo risultante dalla contrattazione collettiva ex art. 127, comma 1, della legge 2/2002, tenutasi presso la Presidenza della Regione, con cui sono stati individuati e regolamentati i profili professionali negli uffici stampa negli enti di cui all'art. 1 della l.r. n. 10/00;
- che detto accordo è stato pubblicato sulla GURS n. 54 – parte prima- del 16.11.2007;

VISTO il testo di detto accordo e richiamate in particolare le seguenti disposizioni:

- decorrenza: art. 2, comma 2: il contratto decorre dalla data di stipula dello stesso (24.10.2007) fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6 del contratto stesso, di cui meglio si tratta qui di seguito;
- modalità di applicazione del contratto: art. 2, commi 3 e 4: e le disposizioni in esso contenute si applicano negli Enti mediante **contrattazioni integrative aziendali quadriennali**, con l'intervento esclusivo delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti, nel rispetto del contratto collettivo n. 1 FNSI – FIEG e successive modifiche ed integrazioni come richiamato dal comma 1 dell'art. 127 della l.r. n.2/02;
- ordinamento professionale: gli artt. 3 e 4 individuano e regolamentano i profili professionali. In particolare, per quanto qui interessa, viene affidato al *caporedattore* l'esercizio delle funzioni di capo dell'ufficio nei capoluoghi di provincia;
- disciplina transitoria: art 6: le disposizioni del contratto si applicano, senza ulteriori oneri per gli enti stessi, anche al personale giornalistico di ruolo con il mantenimento delle qualifiche professionali già possedute, già inquadrato dall'entrata in vigore dell'art. 127, comma 1, della l.r. n. 2/02 o da inquadrare a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica in corso alla data di stipula del contratto stesso (24.10.2007);

RILEVATO, da un confronto tra le suddette disposizioni e le decisioni adottate presso questo Ente con la citata determinazione dirigenziale n. 1120 del 29.5.2007 e con il contratto individuale n. 89 del 31.5.2007, che gli atti messi in essere da questo Comune in merito all'inquadramento del dott. Giuseppe Blundo si pongono in linea con quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva in quanto:

- il dott. Blundo espleta, sulla base di una formale assegnazione, le funzioni di capo dell'Ufficio stampa con l'attribuzione del profilo professionale di capo redattore, e ciò coincide con quanto previsto dall'art. 4 del contratto collettivo in quanto questo Comune è capoluogo di provincia;
- come si evince dagli atti che lo riguardano (determinazione dirigenziale 1120/07 e contratto individuale n. 89/07), il dipendente in questione è stato inquadrato dopo l'entrata in vigore dell'art. 127, comma 1, della l.r. n. 2/02 (e prima della pronuncia della Corte Costituzionale) e quindi nei termini in base ai quali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 dell'accordo della contrattazione collettiva, vanno applicate al personale giornalistico le disposizioni del contratto collettivo in questione;
- gli atti sopra citati che riguardano il dipendente di cui trattasi prevedono l'applicazione a suo favore del contratto nazionale di lavoro giornalistico, così come oggi prescrive il comma 3 dell'art. 2 dell'accordo stipulato presso la Presidenza della Regione in data 24.10.2007;

VISTO il Contratto integrativo aziendale, stipulato l'8.5.2008 in esecuzione dell'art. 2, comma 3, del sopra citato contratto collettivo regionale e sottoscritto definitivamente da questo Ente con l'organizzazione rappresentativa di categoria in data 9.7.2008 previa autorizzazione della Giunta Municipale concessa con deliberazione n. 225 del 29.5.2008 rettificata con deliberazione n. 246 del 18.6.2008;

RILEVATO che il trattamento del personale giornalistico dell'Ufficio Stampa di questo Comune come disciplinato dal contratto integrativo appena citato è in parte diverso da quello stabilito nel contratto individuale di lavoro n. 89 stipulato con il dipendente dott. Blundo Giuseppe in data 31.5.2007;

RITENUTO, di conseguenza, di dover procedere ad una modifica di detto contratto individuale adeguandolo alle disposizioni del contratto integrativo;

PRESO ATTO, in particolare, che una variazione riguarda il trattamento economico che, rispetto a quello previsto nel citato contratto n. 89/2007, viene integrato dall'indennità di vacanza contrattuale, la cui corresponsione è prevista nel *Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo* del 3 luglio 1993 sottoscritto dal governo e dalle parti sindacali il 23 luglio 1993, che, alla voce "indennità di vacanza contrattuale", specifica che l'importo di tale elemento deve essere pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali, e, dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, pari al 50% dell'inflazione programmata;

RILEVATO che, anche se il Contratto dei Giornalisti non comprende una apposita norma riguardante la suddetta indennità, tuttavia l'obbligo della corresponsione si rileva anche dalle diverse circolari dell'INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani), di cui l'ultima prot. N. PC/03/CV del 18 aprile 2008 rinvia, per quanto riguarda la determinazione degli importi, ai calcoli effettuati dalla FNSI;

PRESO ATTO che la Federazione appena citata, per quanto riguarda gli importi dell'indennità mensile di vacanza contrattuale spettante ad un Capo redattore assunto dopo il 30 novembre 2005, ha indicato le seguenti somme:

- a decorrere dal 1° gennaio 2007 = € 70,50
- a decorrere dal 1° gennaio 2008 = € 94,47;

RITENUTO, quindi, di inserire nel trattamento economico del dipendente in questione la somma mensile di € 94,47, quale indennità di vacanza contrattuale, e di corrispondergli, quali arretri relativi alla medesima voce, le seguenti somme:

- per il periodo 1.3.2007 / 31.12.2007 = € 775,50
- per il periodo 1.1.2008 / 31.12.2008 = € 1.228,11

RITENUTO, altresì, sussistendone le condizioni, di dichiarare ormai priva di efficacia la sopra citata disposizione di cui al punto 3 della determinazione dirigenziale n. 1723 del 25.7.2007;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Dirigente Ragioniere Capo;

PRESO ATTO che il suddetto parere costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, al quale si rinvia;

VISTO l'art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Sulla base dell'accordo della contrattazione collettiva ex art. 127, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, tenutasi presso la Presidenza della Regione Siciliana in data 24.10.2007 per l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali negli uffici stampa di cui all'art. 58 della l.r. n. 33/96 nonché del contratto integrativo aziendale stipulato il 9.7.2008, procedere alla modifica del contratto individuale di lavoro n. 89 stipulato con il dott. Blundo Giuseppe i data 31.5.2007.
- 2) Confermare, in base alle disposizioni contenute nel citato accordo regionale, l'inquadramento ed il trattamento economico di capo redattore del dipendente dott. Giuseppe Blundo così come stabiliti con la determinazione dirigenziale n. 1120 del 29.5.2007 ed il contratto individuale di lavoro n. 89 del 31.7.2007.
- 3) Integrare il trattamento economico del dipendente in oggetto con l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale, il cui importo mensile è pari a € 94,47, imputando per l'anno 2009 la relativa spesa annuale di € 1228,11 *comprensiva di oneri riflessi, al cap 1381*
es. al cap 1381.1 e al cap 1381.5. oltre P
- 4) Riservarsi di incrementare detta somma nell'eventualità che gli organismi competenti stabiliscano, per l'anno 2009, un importo diverso da quello indicato in premessa per l'anno 2008.
- 5) Dare atto che la suddetta indennità viene erogata fatto salvo il conguaglio in sede di rinnovo del contratto nazionale di categoria e che la stessa soggiace alla vigente normativa
- 6) Corrispondere al dipendente la somma di € 2003,61, quali arretri a titolo di indennità di vacanza contrattuale per il periodo 1.3.2007 / 31.12.2008, secondo gli importi mensili indicati in premessa, imputando la spesa di € 2.685,00, comprensiva di oneri riflessi *di somme previste nel bilancio al cap. 1381 imp. 7270/08 e 7271 e 7453/08*
- 7) Dichiarare ormai priva di efficacia la disposizione di cui al punto 3 della determinazione dirigenziale n. 1723 del 25.7.2007.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°
DR. MICHELE BUSACCA

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori/uffici: Settore 3° Gestione Servizi Contabili e Finanziari

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2°
DR. MICHELE BUSACCA

Visto:

Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale

Reggio, 06-02-2009

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Il Sindaco

Reggio, 11


SETTORE FINANZE E CONTABILITA'

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U.E.L..

RAGUSA.....

6/2/2009

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi... 2 FEB. 2009

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Taglianni Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal... 1 FEB. 2009 ... al... 8 FEB. 2009

Addi... 9 FEB. 2009

IL MESSO COMUNALE

